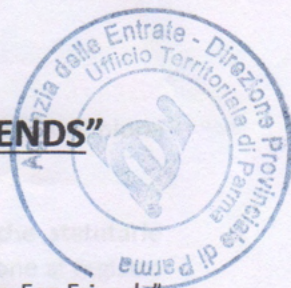


VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI "HELP FOR FRIENDS"

del 16/06/2022



Il giorno giovedì 16 giugno 2022 alle h 21.00, si è riunita l'associazione di volontariato "Help For Friends" presso la sede di "CSV Emilia", sala Truffelli in via Bandini 6, Parma.

La riunione è stata indetta dal Consiglio Direttivo per esaminare, discutere e approvare le ultime modifiche apportate allo statuto come suggerito dalla Regione Emilia Romagna, pena la mancata iscrizione al RUNTS.

Di seguito l'ordine del giorno:

- Ultime modifiche allo statuto
- Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle h 21.10.

Viene eletto il Presidente dell'assemblea, Sig. Giuseppe Bussolati.

Viene eletto il Segretario dell'assemblea, Sig.ra Chiara Cantoni.

Presenti: nr. 10 soci:

1. Cristina Mediolì
2. Chiara Cantoni
3. Claudia Caffarelli
4. Anna Maria Baron Toaldo
5. Patrizia Pezziga
6. Clementina Antoniazzi
7. Giuseppe Bussolati
8. Benedetta Rinaldi
9. Adriana Soavi
10. Nadia Dodi

Deleghe: 16

11. Bizzarri Giovanni → delega Mediolì Cristina
12. Pietro Bassi → delega Mediolì Cristina
13. Armanda Patterlini → delega Annamaria Baron Toaldo
14. Elena Campari → delega Annamaria Baron Toaldo
15. Santo Rampulla → delega Annamaria Baron Toaldo
16. Simona Gabrielli → delega Claudia Caffarelli
17. Silvia Mazzani → delega Claudia Caffarelli
18. Gabriele Gabrielli → delega Chiara Cantoni
19. Matteo Bergamo → delega Chiara Cantoni
20. Mezzadri Antonella → delega Chiara Cantoni
21. Laura Pezziga → delega Patrizia Pezziga
22. Carcelli Ivana → delega Patrizia Pezziga
23. Manuela Arcari → delega Clementina Antoniazzi
24. Bianca Sorgiacomo → delega Giuseppe Bussolati
25. Maurizio Franzoni → delega Giuseppe Bussolati
26. Paola Bonfanti → delega Giuseppe Bussolati

Si raggiunge il numero legale dei presenti (nr. 26 soci su totali 50, deleghe incluse), pertanto la riunione può considerarsi valida.

Il Presidente di Help for Friends, Sig.ra Claudia Caffarelli, illustra ai soci le varie modifiche statutarie apportate, come suggerito dalla Regione Emilia Romagna, al fine di poter iscrivere l'associazione al registro del RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore). Vi erano, infatti, alcune piccole non conformità da correggere all'interno del precedente Statuto.

Si procede infine alla votazione per l'approvazione del nuovo Statuto, che viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Come ultimo punto all'ordine del giorno, viene comunicata la data del prossimo evento di autofinanziamento, ovvero la cena etnica nepalese che si terrà il giorno 8 ottobre 2022 a Sorbolo (PR).

Si decide di risentirsi più avanti per definire tutti i dettagli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara conclusa l'assemblea alle h 22.20.

IL SEGRETARIO

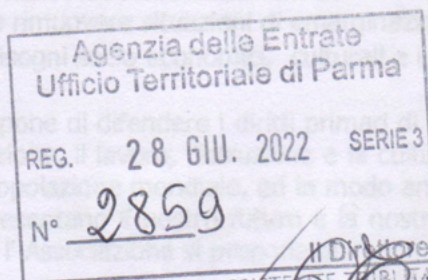
Chiara Cantoni

Chiara Cantoni

IL PRESIDENTE

dell'Assemblea
Giuseppe Bussolati

Giuseppe Bussolati



L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sig.ra TIZIA COLETTA





Help for Friends odv

Via O. Ricci, 3 - 43125 Parma

e-mail: info@helpforfriends.it

www.helpforfriends.it

C.F. 92169750343

beneficio della comunità locali.

Per la realizzazione del **Associazione di volontariato** agire in favore di tutta la collettività. L'associazione si propone in particolare di:

- sostenere la realizzazione di scuole, centri di cultura e strutture sanitarie nelle aree più

STATUTO

- nei paesi extraeuropei, con particolare riguardo a quelle situate in territori montani;

- inviare in loco a titolo gratuito docenti per la formazione degli insegnanti locali e dei bambini.

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato senza fini di lucro, denominata "HELP FOR FRIENDS ODV", con sede legale nel Comune di Parma. L'eventuale trasferimento della Sede sociale nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

L'associazione Help For Friends non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) e u) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione e disagio;
- tutelare i bisogni socio-economici, culturali e i diritti primari della persona.

Nello specifico propone di difendere i diritti primari di qualsiasi individuo, come la salute, l'igiene, l'alimentazione, il lavoro, l'istruzione e la cultura, in particolar modo delle fasce più povere della popolazione mondiale, ed in modo ancor più esclusivo dei bambini e dei giovani, che rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza in un mondo migliore. Per queste ragioni l'Associazione si propone di:

- perseguire attività con finalità di sostegno concreto alla dignità della persona e alla promozione della cultura, in particolare a favore delle popolazioni che vivono in aree montane situate in paesi extraeuropei;
- promuovere il rispetto per ogni individuo e per il suo lavoro, evitando ogni forma di sfruttamento, in particolare tutelando i portatori e le guide di montagna, anche attraverso la lotta contro la povertà e la discriminazione;
 - promuovere la consapevolezza ambientale e uno stile di vita ecosostenibile, improntato alla ricerca di un maggior equilibrio tra uomo e natura, e l'educazione al rispetto dell'ambiente e del territorio montano.
- Difendere e tutelare il patrimonio culturale, storico e ambientale delle popolazioni che vivono in aree montane quali elementi fondamentali della loro identità storica a

beneficio delle comunità locali.

Per la realizzazione dei propri scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone in particolare di:

- sostenere la realizzazione di scuole, centri di cultura e strutture sanitarie nelle aree più disagiate dei paesi extraeuropei, con particolare riguardo a quelle situate in territori montani;
- inviare in loco a titolo gratuito docenti per la formazione degli insegnanti locali e dei bambini (ad es. insegnanti di inglese, madrelingua ecc.);
- effettuare adozioni a distanza, attraverso l'invio di somme di denaro presso strutture di nostra conoscenza, ed il contatto costante con i bambini adottati, seguendone i progressi scolastici e umani;
- effettuare attività promozionali con lo scopo di raccogliere contributi attraverso materiale fotografico, letterario, abbigliamento, gadget, cene "a tema", cene "etniche", tombolate, riffe, promozione di prodotti locali, artigianato locale, incontri culturali, proiezione di filmati, foto, audiovisivi, mostre di pittura, trekking ecc.;
- collaborazioni con attività del C.A.I. ed altre Associazioni di volontariato;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote e contributi degli associati, privati e società;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non sarà mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del

D.Lgs.n.117/2017.

ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART.5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- automaticamente per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, almeno tre mesi dello scadere dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 DIRITTI e DOVERI DEI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

1. partecipare effettivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
3. prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Tutti i soci sono obbligati a:

- 
1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 3. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 4. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 5. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
- 5) organo di controllo (facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli

associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; Nel caso in cui oltre la metà dei membri del consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) predispone il bilancio o rendiconto;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 5) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 6) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 7) provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del

Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente (anch'esso nominato dall'organo di amministrazione), o ad altri soci delegati dal Presidente stesso da lui reputati adatti a svolgere tale compito. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 12 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

Claudio Colfelli

IL SEGRETARIO

Cristina Cauter